



Forum di
QUADERNI COSTITUZIONALI
RASSEGNA

ISSN 2281-2113

Monitore della Giurisprudenza costituzionale
n. 3/2022

decisioni 207/2022 – 270/2022

Hanno collaborato a questo numero

CORRADO CARUSO (coordinatore), ALBERTO ARCURI, CHIARA BERGONZINI,
PIER FRANCESCO BRESCIANI, LUCIA BUSATTA, MATTEO CALDIRONI, ANTONIO CHIUSOLO,
FRANCESCO CONTE, ANDREA CONTIERI, FABIO CORVAJA, FABRIZIA COVINO, LUCA DI MAJO,
CATERINA DOMENICALI, CATERINA DRIGO, PAOLO GIOVARRUSCIO, YLENIA GUERRA,
RICCARDO MAZZA, FRANCESCO MEDICO, MARTA MORVILLO, MICOL PIGNATARO,
STEFANO ROSSI, BEATRICE SBORO, ENRICO VERDOLINI, ANNA CAMILLA VISCONTI

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

[legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 11, comma 4-ter]

(artt. 36 e 97 Cost.)

Secondo il Giudice Onorario di Pace di Catanzaro, l'art. 11, comma 4-ter, legge 21 novembre 1991, n. 374, sarebbe incostituzionale nella parte in cui stabilisce il limite massimo del compenso dei Giudici Onorari di Pace nella misura di € 72.000,00 lordi.

La Corte dichiara la questione sollevata inammissibile per non avere proposto, il rimettente, argomentazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle fondate sugli artt. 36 e 97 Cost. sulle quali, peraltro, la Corte ebbe già modo di esprimersi, chiarendo che la prima violazione prospettata è inconferente rispetto alla fattispecie del giudizio *a quo* (già sentenza n. 70 del 1971), mentre la seconda non concerne affatto il buon andamento della pubblica amministrazione che, «pur essendo riferibile agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo; mentre tale principio è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (sentenza n. 14 del 2019; nello stesso senso sentenze n. 80 del 2020, n. 90 del 2019, n. 91 del 2018 e n. 44 del 2016).

Pertanto, non avendo il rimettente prospettato la questione attraverso motivi diversi, nuovi e ulteriori, in particolare provando come l'attività *reale ed effettiva* di un Giudice Onorario di Pace possa essere equiparabile con quella dei Magistrati *togati* (come richiesto dalla Corte di Giustizia UE, causa C-658/18UX), la Corte ha concluso per la manifesta inammissibilità. [L. Di Majo]

**LA DISCIPLINA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN
MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DI AREE INIDONEE CONTRASTA
CON LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI COSTRUZIONE DI IMPIANTI
DI PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ DA FONTI RINNOVABILI**

Corte cost., sent. 13 settembre – 21 ottobre 2022, n. 216, Pres. Sciarra, red.

Viganò

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

[art. 4, co. 17 e 18, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16/2021]

(artt. 117, co. 1 e 3; 41 e 97 Cost.; artt. 4 e 5 Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia)

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 17 e 18, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 16/2021 per contrasto con plurimi parametri costituzionali e, per essi, con l'art. 117, comma 1, in relazione – questi – all'art. 15, par. 1, della direttiva (UE) 2018/2001, e comma 3, in relazione ai principi fondamentali determinati dalla legislazione statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»; con gli artt. 41 e 97 Cost.; nonché con gli artt. 4 e 5 dello Statuto regionale.

Ad essere in primo luogo sottoposto alla valutazione della Corte è il comma 17 dell'art. 4 della citata legge regionale per contrasto con l'art. 117, co. 3, Cost., ove individua le aree inidonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici.

Il ricorso del ricorrente si fonda su due principali argomentazioni: *i*) il contrasto con i principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», come ricavabili dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dalle linee guida ivi espresse; *ii*) il contrasto con i «principi generali di cui al mutando quadro normativo statale», di cui alla legge delega n. 53/2021 ed al d.lgs. n. 199/2021.

La questione di legittimità costituzionale verte sostanzialmente sul contrasto della disciplina dettata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia rispetto alle linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi».

Quanto al motivo di ricorso *sub ii*), la Corte costituzionale ritiene non necessario valutare detto specifico profilo di contrasto con il decreto delegato, che non era tra l'altro ancora stato emanato al momento dell'entrata in vigore della legge regionale oggetto di censura. Diversamente, la Corte sottopone al proprio vaglio il motivo di contrasto di cui al punto *i*), addivenendo ad una pronuncia di illegittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Innanzitutto, la Corte rigetta l'eccezione sollevata dalla Regione circa la non vincolatività delle linee guida in forza del d.lgs. n. 110/2002, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese» e del mancato inserimento nelle linee guida di una clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie territoriali (introduzione alla

cui condizione era stato subordinato l'assenso della regione in sede di Conferenza unificata).

Nel rigettare l'eccezione, la Corte costituzionale richiama la propria consolidata giurisprudenza sul punto, rimarcando il carattere inderogabile delle linee guida di cui all'art. 12, co. 10, del testé citato d.lgs. n. 387/2003; per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, dette linee guida sono «espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni» e, come tali, vincolanti per le Regioni (si vedano, *ex multis*, le sentenze n. 86/2019, n. 177/2021 e n. 77/2022). Nondimeno, la Corte costituzionale richiama (e conferma) quanto già statuito, proprio nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, con la sentenza n. 148/2019, con cui la Corte aveva escluso che, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», lo statuto speciale prevedesse una competenza legislazione in favore della Regione autonoma, sicché le Norme di attuazione dello statuto speciale (d.lgs. n. 110/2002) non stabiliscono «un regime proprio e speciale della Regione in materia di energia», come sostenuto dalla Regione, dando, piuttosto, attuazione alla competenza concorrente in materia di energia, attribuita in forza della clausola di equiparazione di cui all'art. 10, l. cost. n. 3/2001, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato.

Assunta la vincolatività delle linee guida in materia, la Corte costituzionale ritiene la disciplina regionale censurata con esse contrastanti, rilevandone l'incompatibilità, in specie, con il paragrafo 17 recante i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e derivandone, pertanto, la illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, co. 3, della Costituzione.

Ad avviso del Giudice delle leggi, infatti, non meritano di essere accolte le argomentazioni difensive avanzate dalla Regione, nell'opinione della quale l'asserito contrasto sarebbe da escludersi per due ordini di ragioni: *i*) la sostanziale sintonia tra disciplina censurata e linee guida data dalla individuazione (ad opera del legislatore regionale) di «aree, delimitate e normalmente di ridotta estensione, già previamente specificamente individuate mediante i pertinenti ed idonei procedimenti amministrativi»; nonché *ii*) la corrispondenza tra le aree inidonee individuate dalla disposizione regionale e quelle di cui all'Allegato 3, lettera *f*), delle linee guida.

Ad avviso della Corte, infatti, le argomentazioni difensive non valgono ad ovviare al mancato rispetto della procedura prevista dal paragrafo 17 delle linee guida, come correttamente segnalato dal ricorso statale, ovvero sia l'esperimento di un'apposita istruttoria e, dunque, l'attivazione di un *procedimento amministrativo* entro cui bilanciare gli interessi coinvolti (l'interesse alla massima diffusione delle energie rinnovabili, da un lato, e gli interessi alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali,

della biodiversità e del paesaggio rurale, dall'altro), il cui esito dovrebbe essere un *atto di programmazione* avente carattere di provvedimento amministrativo (cfr. *Cons. in dir.*, p.to 3.4.3).

Di talché, ad avviso della Corte, non può ritenersi consentito individuare con legge regionale le aree inidonee sulla base di procedimenti amministrativi funzionali al bilanciamento tra interessi eterogenei rispetto a quelli rilevanti nella materia *de qua*, dovendosi parimenti escludere una sorta di “effetto sanante” in capo alla parziale corrispondenza tra le aree inidonee individuate dal legislatore regionale e quelle di cui all'Allegato 3, lett. *f*), delle linee guida. L'allegato, infatti, si limita ad indicare le aree rispetto alle quali è consentito alle Regioni determinare – con atto di programmazione da adottarsi all'esito di apposita istruttoria – l'inidoneità all'installazione di specifiche tipologie di impianti.

La q.l.c. dell'art. 4, co. 18, della legge regionale si appunta sulle lettere *a*), *d*) e *f*), nella parte in cui individuano taluni criteri e condizioni con cui finalizzare la discrezionalità amministrativa rispetto alle aree potenzialmente idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. La Corte costituzionale concorda con la difesa regionale circa la contraddittorietà dell'argomentazione del ricorso statale, ove si lamenta l'introduzione in via di fatto di divieti all'installazione di nuovi impianti non previsti dalle linee guida. Purtuttavia, l'osservazione della Regione, sebbene corretta, non si dimostra risolutiva a superare la censura di illegittimità costituzionale, in quanto sulla base del quadro normativo delineato dalle linee guida, nella materia del sostegno alla produzione di energia derivante da fonti alternative, è precluso alle Regioni dettare direttamente per legge criteri generali per la localizzazione degli impianti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione statale e dalle stesse linee guida.

Di talché, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, oltreché dell'art. 4, comma 17, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16/2021, anche del comma 18, entrambi per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. [A.C. Visconti]

**STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI: LA DISCIPLINA VENETA
NON È CONFORME AI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA
«GOVERNO DEL TERRITORIO»**

Corte cost. sent. 14 settembre – 21 ottobre 2022, n. 217, Pres. Sciarra, red.

Navarretta

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Monitore della Giurisprudenza costituzionale, n. 3/2022

In copertina:

Giovanni Paolo Pannini, *Piazza del Quirinale*, dopo il 1732, Roma, Palazzo del Quirinale